



ORIGINALE

Mod_fdge_1_21

DIPARTIMENTO/AREA: AREA AVVOCATURA

SERVIZIO: ////////////////

ASSESSORATO: ALL'AVVOCATURA

SG: 375 del 28/07/2025

DGC: 429 del 25/07/2025

Cod. allegati: 1017L_2025_01

Proposta di deliberazione prot. n° 33

del 25/07/2025

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° **365**

OGGETTO: Intervento dell'Ente nel giudizio innanzi alla Corte Costituzionale di cui alle Ordinanze n. 3962 del 13 giugno 2025 e n. 4108 del 18 giugno 2025 con cui è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 14-septies, del Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 202 (noto come "decreto milleproroghe"), convertito con modificazioni nella Legge 21 febbraio 2025, n. 15.

Il giorno 31/07/2025, in modalità mista (Presenza/Videoconferenza), convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Sette Amministratori in carica:

SINDACO:

Gaetano MANFREDI

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ASSESSORI(*):

Laura LIETO

(Vicesindaco)

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pier Paolo BARETTA

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Antonio DE IESU

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------

Teresa ARMATO

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------

Edoardo COSENZA

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Vincenzo SANTAGADA

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

P A

Maura STRIANO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Emanuela FERRANTE

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Luca FELLA TRAPANESE

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------

Chiara MARCIANI

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

(*): I nominativi degli Assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: Vicesindaco Laura Lieto

Assiste il Segretario del Comune: Monica Cinque

Il Funzionario titolare di incarico di elevata qualificazione

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

Premesso che

con nota PG/2025/637990 il Servizio Imu e Tari ha manifestato l'opportunità di intervenire nel giudizio innanzi alla Corte Costituzionale instaurato a seguito di due ordinanze, la n. 3962 del 13/06/2025 e la n. 4108 del 18/06/2025, con le quali la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha sollevato la questione relativa alla legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 14-septies, del Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 202 (noto come "decreto milleproroghe"), convertito con modificazioni nella Legge 21 febbraio 2025, n. 15, a mente del quale *"Per l'anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, è prorogato al 30 settembre 2025.*

Al fine di adeguare la disciplina relativa all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società";

La norma chiarisce la disciplina dei requisiti di iscrizione all'albo dei soggetti abilitati alla gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali, di cui al D.Lgs. n. 446/97 per le società di scopo costituite da società aggiudicatrici del servizio di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, già iscritte nel predetto albo.

La questione della costituzionalità della norma è stata sollevata con l'ordinanza n. 4108/25 del 18/06/2025 nell'ambito di un giudizio promosso da un contribuente per l'annullamento di quattro avvisi di accertamento per l'omesso/parziale versamento dell'Imu per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022; e con l'Ordinanza n. 3962 del 13/06/2025, nell'ambito di un giudizio proposto avverso il sollecito di pagamento per il mancato versamento della Tari per l'anno 2020.

Ritenuto

di condividere le valutazioni espresse dal Servizio Imu e Tari con la predetta nota prot. n. 637990, avuto riguardo agli effetti che un eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma potrebbe comportare sui procedimenti di riscossione in corso;

Considerato

che debba essere, demandata all'Avvocatura Comunale l'intervento nel giudizio in rappresentanza dell'Ente;

che il presente provvedimento, fatte salve le eventuali spese obbligatorie per legge cui si farà fronte con il fondo speciale (spese di notifica e contributo unificato), non comporta impegni di spesa sul bilancio comunale e che, pertanto, non concorrerà alla riduzione delle risorse di bilancio disponibili per il Servizio proponente;

Si allegano i seguenti documenti :


- nota PG/2025/637990 del 15/07/2025 (pag. 3)
- ordinanze n. 3962 del 13/06/2025 (pag. 16)
- ordinanze n. 4108 del 18/06/2025 (pag. 18)

Gli allegati costituenti parte integrante della presente proposta, firmati digitalmente dal Dirigente del Servizio, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n° 1017L/2025/1 del 25.07.2025

Il sottoscritto Dirigente, sotto la propria responsabilità tecnica, espressamente attesta che la parte narrativa, i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate.

L'AVVOCATO GENERALE

Avv. Antonio Andreottola



Con voti unanimi


DELIBERA

di intervenire nel giudizio innanzi alla Corte Costituzionale instaurato a seguito di due ordinanze, la n. 3962 del 13/06/2025 e la n. 4108 del 18/06/2025, con le quali la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha sollevato la questione relativa alla legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 14-septies, del Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 202 (noto come "decreto milleproroghe"), convertito con modificazioni nella Legge 21 febbraio 2025, n. 15, demandando all'Avvocatura Comunale tutti i motivi e le ragioni che riterrà utili nell'interesse del Comune.


- (***) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;
- (***) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata


L'Assessore All'Avvocatura
Dr. Emanuela Ferrante



L'Avvocato Generale
Antonio Andreottola



IL SEGRETARIO GENERALE
Monica Cingolani





4

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 33 DEL 25.07.25 AVENTE AD OGGETTO:

Intervento dell'Ente nel giudizio innanzi alla Corte Costituzionale di cui alle Ordinanze n. 3962 del 13 giugno 2025 e n. 4108 del 18 giugno 2025 con cui è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 14-septies, del Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 202 (noto come "decreto milleproroghe"), convertito con modificazioni nella Legge 21 febbraio 2025, n. 15.

L'Avvocato Dirigente esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**.

Si attesta che la presente proposta non comporta impegni di spesa e che, pertanto, da essa non deriva né può derivare una spesa o una diminuzione di entrata, anche con riferimento ad esercizi successivi, fatti salvi gli effetti dell'eventuale soccombenza nei relativi contenziosi

Addì, 25.07.2025

L'Avvocato Generale
Antonio Andreottola

Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il 25/07/2025 e protocollata con il n. 2025/1629;

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

.....
.....
..... *V. f. o*
.....
.....

Addì, 28/7/25

IL RAGIONIERE GENERALE
Claudio



Area Ragioneria
Servizio Gestione Bilancio

Oggetto : Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000. Proposta di delibera prot. n. 33 del 25.07.2025 DGC/2025/429 del 25.07.2025. Area Avvocatura . Avvocato Generale.

La proposta in esame dispone l'intervento dell'Ente nel giudizio innanzi alla Corte Costituzionale per le ordinanze 3962 del 13 giugno 2025 e n. 4018 del 18.06.2025 con le quali la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ha sollevato la questione relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 14 – septies del D.L. 27.12.2024 n.202, convertito con modificazioni nella legge 21.02.2025 n.15 .

Il presente provvedimento non comporta, allo stato, riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione finanziaria e/o sul Patrimonio dell'Ente, pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Si rappresenta, ad ogni buon fine, che le spese obbligatorie per legge da sostenersi per la costituzione del Comune di Napoli innanzi alla Corte Costituzionale (spese di notifica, contributo unificato etc), sono coperte dall'impegno di spesa relativo al Fondo Speciale dell'Avvocatura.

Napoli, 28.07.2025

Il Ragioniere Generale
dott. ssa Claudia Gargiulo


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 33 DEL 25/07/2025

AREA AVVOCATURA

PERVENUTA ALLA SEGRETERIA GENERALE IN DATA 28/07/2025

SG 375 - Intervento in giudizio innanzi alla Corte Costituzionale da parte dell'Ente comunale.

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con la proposta in esame si intende autorizzare l'intervento dell'Ente nel giudizio instaurato innanzi alla Corte Costituzionale a seguito di due ordinanze, la n. 3962 del 13/06/2025 e la n. 4108 del 18/06/2025, con le quali la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha sollevato la questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 3, comma 14-septies, del Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 202 (noto come "decreto milleproroghe"), convertito, con modificazioni, nella Legge 21 febbraio 2025, n. 15.

- ATTESTAZIONI DELLA DIRIGENZA RICAVABILI DALLE PREMESSE

Dalla parte narrativa della proposta di deliberazione, si evince che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ha sollevato la questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 3, comma 14-septies, del Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 202 (decreto "milleproroghe"), convertito, con modificazioni, nella Legge 21 febbraio 2025, n. 15.

Quest'ultimo *"chiarisce la disciplina dei requisiti di iscrizione all'albo dei soggetti abilitati alla gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali, di cui al D. Lgs. n. 446/97 per le società di scopo costituite da società aggiudicatrici del servizio di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, già iscritte nel predetto albo"*.

La questione di costituzionalità è stata sollevata *"con l'ordinanza n. 4108/25 del 18/06/2025 nell'ambito di un giudizio promosso da un contribuente per l'annullamento di quattro avvisi di accertamento per l'omesso/parziale versamento dell'Imu per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 e con Ordinanza n. 3962 del 13/06/2025 nell'ambito di un giudizio proposto avverso il sollecito di pagamento per il mancato versamento della Tari per l'anno 2020"*.

La dirigenza proponente condivide le valutazioni espresse con nota prot. n. 637990 del 15/7/2025 da parte del Servizio Imu e Tari *"avuto riguardo agli effetti che un eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma potrebbe comportare sui procedimenti di riscossione in corso"*.

- PARERI EX ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: *favorevole*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: *non dovuto*

Nel parere contabile si evidenzia che *"il provvedimento non comporta, allo stato, riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione finanziaria e/o sul Patrimonio dell'Ente [...]"*.

- QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Si richiama l'articolo 3, comma 14-septies del Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 202 (noto come "decreto milleproroghe"), convertito con modificazioni nella Legge 21 febbraio 2025, n. 15.

- DISCIPLINA INTERNA (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI)

Si richiama il Regolamento dell'Avvocatura Comunale approvato con deliberazione di G.C. n. 295 del 03/08/2022 e successivamente modificato con deliberazione di G.C. n. 216 del 29/05/2024.

A cura del Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e Affari Istituzionali:

L'istruttore, Francesco Fusco

Il dirigente, Maria Aprea

- CONSIDERAZIONI FINALI

La dirigenza proponente evidenzia che il provvedimento, *“fatte salve le eventuali spese obbligatorie per legge cui si farà fronte con il fondo speciale (spese di notifica e contributo unificato), non comporta impegni di spesa sul bilancio comunale e che, pertanto, non concorrerà alla riduzione delle risorse di bilancio disponibili per il Servizio”* stesso.


Ricordato che attiene alla dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi dell'art. 107 del TUEL, l'esercizio del potere di vigilanza e controllo sull'azione amministrativa da porre in essere in attuazione del provvedimento in oggetto, spettano all'Organo deliberante l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico e ogni altra valutazione conclusente, con riguardo al principio di buon andamento, economicità e imparzialità dell'azione amministrativa.

Monica Cinque

Firmato digitalmente da:
MONICA
CINQUE
Firmato il 29/07/2025
18:12
Firma (SME) riconosciuta
Valido dal
05/08/2024 al
05/08/2027
Analitico EU
Qualified Certificates
CA-01

Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, nr. 82 e ss.mm.ii. (CAD) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto:
Il Sindaco



Deliberazione di G. C. n. 365 del 31/07/2025 composta da n. 8 pagine progressivamente numerate,

☒ nonché da allegati come descritti nell'atto.*

*Barrare, a cura del Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 1/8/2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000);
- La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D. Lgs.267/2000), nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico
di Elevata Qualificazione

.....

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione :

- ☐ con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno ai sensi dell'art.134, comma 3, del D. Lgs.267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addi

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico
di Elevata Qualificazione

.....

Attestato di compiuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune

dal al

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico di
Elevata Qualificazione

.....

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. del

☐ divenuta esecutiva in data

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico
di Elevata Qualificazione

.....